

Codice DB1413

D.D. 14 settembre 2012, n. 2211

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica in parziale sanatoria n. 67/12 relativa ad un attraversamento esistente sul torrente Olocchia, alla realizzazione di attraversamento su rio senza nome e posa tubazione su area demaniale esterna all'alveo attivo del torrente Olocchia, nell'ambito del progetto potenziamento opere di presa acquedotto comunale, nel Comune di Bannio Anzino (VB). Richiedente: Comuni Riuniti VCO Srl.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di autorizzare in sanatoria, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, la Comuni Riuniti S.r.l. con sede in Piazza Bianchetti, 6 a Ornavasso (VB), a mantenere l'attraversamento già realizzato con tubazione di adduzione interrata in corrispondenza di una soglia di fondo sul Torrente Olocchia nel Comune di Bannio Anzino (VB) nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza del 08.06.2012;

2. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, la Comuni Riuniti S.r.l. con sede in Piazza Bianchetti, 6 a Ornavasso (VB), alla realizzazione di un attraversamento con tubazione di adduzione interrata in corrispondenza di un guado su rio senza nome affluente sinistro del Torrente Olocchia e alla posa di tubazione di adduzione per un tratto di 90 m, interrata su area demaniale esterna all'alveo attivo del torrente Olocchia, nel comune di Bannio Anzino (VB), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza del 08.06.2012 e successiva nota integrativa del 29.08.2012 che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- Le opere e gli interventi in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore.
- Le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.
- Durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua.
- Il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi.
- I lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza

maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

- Il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato.
- L'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore.
- Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.
- L'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

2. di dare atto che le opere potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione ai sensi del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole